

## **C) Suini**

### **Sezione 1^ - Suini da allevamento**

#### **Art. 15 - Oggetto del contratto**

Sono considerati suini da allevamento le scrofe, i verri, i maiali giovani non ancora slattati (lattonzoli), i maschi sanati e le femmine già pronti all'ingrasso (magroni).

Nelle vendite di suini da allevamento, il venditore garantisce la sanità in genere dell'animale per 8 giorni dalla consegna e che mangino bene.

#### **Art. 16 - Contrattazioni**

I magroni ed i lattonzoli per allevamento sono contrattati a peso vivo o a capo.

Nell'atto della stipulazione del contratto, il compratore suole dare al venditore una congrua caparra.

#### **Art. 17 - Luogo della consegna**

La consegna si intende resa franca di spese alla porcilaia del compratore.

#### **Art. 18 - Pagamento**

Il pagamento deve essere eseguito all'atto della consegna degli animali. Se il venditore ha dato garanzia di sanità, il pagamento si intende dovuto dopo spirato il termine di detta garanzia.

#### **Art. 19 - Garanzia**

Il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

### **Sezione 2^ - Suini da macello**

#### **Art. 20 - Contrattazioni**

I suini grassi sono contrattati a peso morto e a peso vivo.

I contratti a peso morto si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono nessuna tara. Si considera peso morto quello dell'animale macellato e depilato, privo del tubo gastro-intestinale, milza e vescica, escludendosi dal peso la cosiddetta "frittura" (trachea, polmoni, cuore, fegato e diaframma).

Se a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso per la parte non ritenuta idonea.

La prova dell'avvenuta consegna è data dal possesso della bolletta di peso da parte del compratore. I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di "merce mercantile" e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona forma, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata. Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna.

La bolletta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

#### **Art. 21 - Tare**

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello a peso vivo non vige l'uso della tara, ma resta sottinteso il digiuno di 24 ore.

Tuttavia se il ventricolo sgrassato supera i 2 kg, il soprappiù è dedotto dal peso vivo.

L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto, quando ciò sia possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi. I maschi non ben castrati e maleodoranti sono deprezzati.